

ALLEGATO B



**CITTA' DI SAMARATE
PROVINCIA DI VARESE**

**REGOLAMENTO
DI POLIZIA MORTUARIA**

TITOLO I

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 e successive integrazioni e modificazioni, nonché della normativa regionale in materia, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla pubblica amministrazione, intese a disciplinare i servizi di Polizia Mortuaria in ambito comunale.

2. Nel territorio comunale sono individuati tre cimiteri: Samarate, San Macario e Verghera.

Art. 2 – Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dall'ufficio di polizia mortuaria, unitamente alle funzioni di stato civile relative.

2. I servizi cimiteriali possono essere gestiti in economia, in appalto e concessione, anche in commistione tra loro, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere.

3. In caso di gestione in economia, le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni, ovvero specificazioni a quanto già previsto dalla presente normativa e dal regolamento di Organizzazione, con atti della Giunta Comunale, del Sindaco, del Segretario Generale e dei Coordinatori, nell'ambito delle rispettive competenze.

4. Per i servizi cimiteriali gestiti nelle altre forme, l'organizzazione del servizio è stabilita dai relativi atti di gara o concessione.

5. Ai fini del presente regolamento, si intendono:

- per responsabile del servizio di polizia mortuaria, il coordinatore dell'area Servizi alla Persona, al cittadino e alle Imprese;
- per responsabile dei procedimenti di polizia mortuaria, i dipendenti ai quali sono state delegate le funzioni di ufficiale di stato civile;
- per responsabile della custodia del cimitero l'azienda comunale addetta a tale compito, a seguito di stipulazione di contratto di servizio.

Art. 3 – Responsabilità

1. Il Comune, ovvero chi per esso opera in appalto o concessione, cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo per le persone e le cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al servizio o per l'uso difforme di mezzi e strumenti a disposizione del pubblico.

2. I soggetti privati che operano all'interno delle aree cimiteriali sono direttamente responsabili delle attività che esercitano e sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza per l'attività specifica.

Art. 4 – Ammissione alle strutture cimiteriali

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza o di religione, le salme e le ceneri di persone in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 47.

2. Indipendentemente dalle condizioni di cui sopra, sono parimenti ricevute le salme, le ceneri nonché i resti mortali di persone aventi il diritto al seppellimento in loculi o tombe già oggetto di concessione cimiteriale o in sepolture private.

3. Nelle apposite cellette verranno ricevuti i resti mortali e le ceneri indipendentemente dalle condizioni di cui ai commi precedenti.

Articolo 4 bis – Assegnazione gratuita sepoltura a persone meritevoli

La Giunta Comunale si riserva di accogliere richieste per destinare nei Cimiteri Comunali, delle sepolture per la tumulazione gratuita di salme, resti o ceneri di persone altamente meritevoli.

Il Sindaco, sentita la Giunta Comunale, assegna al defunto il diritto di sepoltura secondo le modalità indicate nel presente regolamento, e comunque solo nel caso in cui non possieda altra sepoltura all'interno dei cimiteri comunali.

Articolo 5 – Servizi gratuiti

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili, esplicitamente classificati dalle legge, o specificati dal presente regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono compresi in particolare:
 - a) servizio di osservazione dei cadaveri presso la camera mortuaria;
 - b) la deposizione delle ossa nell'ossario comune e delle ceneri nel cinerario comune;
 - c) l'inumazione o la cremazione di salme per la quale vi sia il disinteresse da parte dei familiari;
 - d) le esumazioni e le estumulazioni per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari;
 - e) la fornitura del feretro, il trasporto e le spese di sepoltura (inumazione o cremazione) nei cimiteri del Comune di persone non abbienti sulla base di relazione dei servizi sociali del Comune di Samarate, nonché di salme di cui non sia stata riscontrata l'esistenza in vita di parenti prossimi, sempre che non vi siano persone od enti che si facciano carico della spesa.
3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe secondo la normativa vigente.

CAPO II

Deposito di Osservazione e Camera Mortuaria

Articolo 6 – Camera mortuaria – Deposito di osservazione.

1. Il cimitero ha una camera mortuaria che è destinata all'eventuale sosta delle salme prima del seppellimento o al ricovero di salme esumate od estumulate per esigenze varie.
2. Non esistendo il deposito di osservazione (art. 11 d.p.r. 285/90) funziona come tale la camera mortuaria.
4. Nei casi di cui al precedente comma 2 , il corpo deve essere posto nelle condizioni di cui all'art. 11 e 12 comma 2 del d.p.r. . 285 del 10 settembre 1990 e s.m.i..

CAPO III

Feretri

Art. 7 - Deposizione della salma nel feretro

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 9.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministro della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica della ASL detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 8 - Verifica e chiusura feretri

1. La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del personale incaricato.
2. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

Art. 9 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e loro trasporti

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali è diversa in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:

a) per inumazione:

- il feretro deve essere in legno con rifiniture in materiale biodegradabile, al fine di favorire la mineralizzazione. A tale scopo è opportuno che siano impiegate vernici che non ritardino il processo di mineralizzazione;

- le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;

- la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75, del D.P.R. 10.9.1990, n. 285;

- i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate ai sensi del successivo art. 31, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;

b) per tumulazione:

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno (preferibilmente esterna), l'altra in metallo ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285;

c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a km 100, all'estero o dall'estero, qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:

- si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285, se il trasporto è per o dall'estero;

d) per trasporti, da Comune a Comune, con percorso non superiore ai km 100:

- è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm 25, a norma dell'art. 30, punto 5, del D.P.R. 10.9.1990, n. 285;

e) per cremazione:

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 km dal Comune di decesso;

f) la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) in ogni altro caso.

2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla precedente lettera b). Devono qui intendersi i trasporti entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune (art. 24 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285 e s.m.i.).

3. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, sentito il dirigente dei servizi di igiene pubblica della ASL, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm 0,660.

4. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la corrispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'idonea apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

5. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285 e s.m.i..

6. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

7. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione. In questo caso si ritiene superflua la cerchiatura del feretro di cui all'art. 30/11 D.P.R. 10.9.1990, n. 285 e s.m.i..

CAPO IV

Trasporti Funebri

Art. 10 - Modalità del trasporto e corteo funebre

1. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. legge pubblica sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dalla camera mortuaria, dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per il tempo strettamente necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
2. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.
3. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
4. In tutti i casi il responsabile del servizio di polizia mortuaria comunicherà al Comando di Polizia Locale lo svolgimento del funerale perché vengano adottati gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.
5. Per motivi di viabilità, motivati e relazionati per iscritto dal Comando di Polizia Locale, si potranno limitare o vietare i cortei a piedi.

Art. 11 - Trasporti funebri

1. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art. 20 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285 e s.m.i., previo pagamento del diritto fisso stabilito ai sensi dell'art. 19/2, del citato D.P.R. 10.9.1990, n. 285.

Art. 12- Orario delle cerimonie funebri e relativo trasporto

1. Il Sindaco determina gli orari per i funerali sentiti i rappresentanti delle comunità religiose.

Art. 13 - Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività

1. Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il dirigente del servizio di igiene pubblica della ASL prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, ed i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
2. Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato presso la camera mortuaria di cui all'art. 6, anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione o la cremazione.
3. E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
4. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'ASL dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Art. 14 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal coordinatore d'area a seguito di domanda degli interessati, che deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello Stato Civile di quel Comune.
2. Al provvedimento di autorizzazione al trasporto è allegato il nulla-osta del dirigente dei servizi di igiene pubblica della ASL o da altri sanitari da lui delegati, se previsto.
3. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

4. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 9, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente.

5. In caso di arrivo o partenza della salma con sosta in chiesa, limitata alla celebrazione del rito religioso, con prosecuzione diretta per il cimitero o per altro Comune, il trasporto è eseguito interamente da terzi (autorizzati secondo quanto previsto dall'art. 11).

6. Per i motivi di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto è data dal coordinatore d'area osservate le norme di cui all'art. 25, comma 1 e 2, del D.P.R. 285/90 e s.m.i..

Art. 15 - Trasporti in luogo diverso dal cimitero

1. Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.

Art. 16 - Trasporto all'estero o dall'estero

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10.2.1937, approvata con R.D. 1.7.1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27, del D.P.R. 285/90; nel secondo quelle di cui agli artt. 28, 29 e 30 dello stesso regolamento. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del D.P.R. 285/90 e s.m.i..

Art. 17 - Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto fuori Comune da e per l'estero di ossa umane, di resti mortali assimilabili, e di ceneri deve essere preventivamente autorizzato dal coordinatore d'area.

2. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

3. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

4. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 38.

TITOLO II

CIMITERI

CAPO I

ELENCO, UBICAZIONI, REPARTI SPECIALI

Art. 18 - Elenco cimiteri – ubicazione

1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle leggi sanitarie, R.D. 27.7.1934, n. 1265, il Comune provvede ad autorizzare il seppellimento nei cimiteri esistenti nel territorio comunale e siti in Samarate, San Macario e Verghera.

Art. 19 - Disposizioni generali – vigilanza

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui all' art. 102 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285 e s.m.i..

2. La manutenzione, l'ordine, la vigilanza, l'accertamento delle violazioni di norme e la loro repressione nei cimiteri spettano al Sindaco, che li esercita anche a mezzo di concessionario ovvero di incaricato di pubblico servizio, gestore dei servizi cimiteriali.

3. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto alla gestione dei servizi cimiteriali.

4. Compete esclusivamente al Comune il rilascio delle autorizzazioni di inumazione, tumulazione, esumazione ed estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285 e s.m.i. vengono espletate dal gestore servizi cimiteriali.

5. Il dirigente dei servizi di igiene pubblica della ASL controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Art. 20 - Reparti speciali nel cimitero

1. Nell'interno del cimitero si possono prevedere reparti speciali destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.

2. Le spese maggiori per opere necessarie per tali reparti, ovvero per la eventuale maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, sono a carico delle comunità richiedenti.

3. Le parti anatomiche riconoscibili, in quanto appartenenti alla categoria dei rifiuti speciali ospedalieri che necessitano di particolari sistemi di smaltimento, devono essere avviate, nel rispetto delle prescrizioni di legge, al forno crematorio cimiteriale o all'inumazione in appositi spazi che possono essere individuati nel cimitero.

Art. 21 - Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme o i resti di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza. Nel cimitero possono altresì essere ricevuti i cadaveri, nonché i resti mortali delle persone per le quali la residenza nel comune sussisteva prima del ricovero in centro di riposo o di cura, sito in altro Comune presso il quale, dopo il ricovero, la persona è stata trasferita e mantenuta fino alla data della morte.

2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia.

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO DI ESPANSIONE CIMITERIALE

Art. 22 - Disposizioni generali

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.

2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 10.9.1990, n. 285 e s.m.i.

3. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero può avere aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10.9.1990, n. 285 e s.m.i..

4. L'Amministrazione determina, per le sepolture private, l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285 e s.m.i. .

Art. 23 - Piano regolatore cimiteriale

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Comune è tenuto ad adottare un piano regolatore cimiteriale che recepisca le necessità previste del servizio.

2. Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi della ASL.

3. Nella elaborazione del piano si dovrà tener conto:

- a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale, sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
 - b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione e di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
 - c) della dinamica nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
 - d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nel cimitero esistente a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione ed ai sistemi tariffari adottati;
 - e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
 - f) dell'eventuale esistenza di zone soggette a tutela monumentale nonché di monumenti funerari di pregio.
4. Nel cimitero sono individuati, in relazione alle disponibilità nel tempo, spazi o zone da destinare a:
- a) campi di inumazione comune;
 - b) campi per fosse ad inumazione per sepolture private;
 - c) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività (tombe e cappelle);
 - d) tumulazioni individuali (loculi);
 - e) cellette ossario;
 - f) ossario comune;
 - g) cinerario comune.
5. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285 e s.m.i..
6. Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie ed in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetto edilizio che tenga conto, sia per l'aspetto strutturale, sia per l'aspetto ornamentale, della peculiarità del rito.

CAPO III

INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 24 – Inumazione

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:
 - a) sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata;
 - b) sono private le sepolture per inumazioni di durata pari o superiore a quella di 10 anni, effettuate in aree in concessione.

Art. 25 – Cippo

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 3° comma, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune o da chi per esso gestisce i servizi cimiteriali, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
2. Sul cippo verrà posta a cura del Comune o di chi per esso gestisce i servizi cimiteriali, una targhetta indicante il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di copritomba di superficie non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide di altezza non superiore a cm 110 dal piano di campagna.

4. Gli ordinativi ed i costi per l'installazione delle lapidi e dei copritomba, per la loro manutenzione e per la conservazione dello stato di decoro, competono interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

5. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285 e s.m.i..

Art. 26 – Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi, tombini, cellette ossario e cinerarie o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali. La tumulazione di resti ossei o ceneri in tombini è a totale carico del richiedente come da tariffa, compresi gli eventuali danni e/o rischi connessi con l'attività richiesta.

2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.

3. A far tempo dalla esecutività del presente regolamento, ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76, commi 8 e 9, del D.P.R. 10.9.1990, n. 285 e s.m.i..

4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285 e s.m.i..

Art. 27 - Deposito provvisorio

1. In caso di necessità e per ragioni dipendenti dall'Amministrazione Comunale, e anche in caso di richiesta delle famiglie dei defunti o di coloro che le rappresentano, potrà essere concessa la tumulazione provvisoria di salme nei loculi individuati allo scopo dalla Giunta Comunale, per la durata necessaria a porre termine alla situazione di urgenza che ha determinato la provvisoria tumulazione.

2. In particolare la concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi e con i seguenti limiti:

- richiedenti/concessionari in uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
- esecuzione lavori di ripristino di tombe private fino alla conclusione;
- richiedenti concessione in uso di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato, fino alla disponibilità della stessa;
- negli altri casi non preventivamente determinabili nella fattispecie, che rivestano comunque il carattere dell'oggettività, da valutare da parte del coordinatore d'area e del sindaco di volta in volta.

3. Potrà essere autorizzata anche l'inumazione provvisoria in tombe già concesse, purché il defunto possieda i requisiti per accedere alla sepoltura e il concessionario ne dia l'autorizzazione.

4. Le spese di tumulazione/inumazione provvisoria sono a carico dei committenti, se su istanza di parte. Se la necessità di deposito provvisorio deriva invece da cause dipendenti dall'Amministrazione Comunale, le spese di cui sopra nonché quelle della successiva tumulazione/inumazione sono a carico del Comune.

5. La durata del deposito provvisorio è fissata dal coordinatore d'area, limitatamente al periodo previsto per la cessazione delle condizioni che lo hanno determinato, come previsto dal comma 2 del presente articolo, e comunque nei limiti di cui al successivo comma 7.

6. Detta tumulazione provvisoria comporta il versamento di un diritto d'uso provvisorio per ogni trimestre, a titolo di deposito, da individuarsi da parte della Giunta Comunale in occasione della determinazione delle tariffe.

7. La durata del deposito non può essere inferiore a tre mesi, rinnovabili fino ad un totale di 24 mesi.

8. Le frazioni di trimestre sono computate in relazione ai giorni di effettivo deposito.

9. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga, il coordinatore d'area, previa diffida, provvederà a disporre l'inumazione della salma in campo comune.

10. Vengono adottati in presenza dei presupposti previsti dal presente articolo, i provvedimenti di decadenza dalla concessione. La salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo, se disponibili, in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei diritti relativi.

11. E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

CAPO IV

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 28 - Esumazioni ordinarie

1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del D.P.R. 285/90 e s.m.i., di 10 anni.

2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, con preferenza per i mesi da febbraio a giugno e da settembre a novembre.

3. Le esumazioni ordinarie sono regolate con determinazione del coordinatore d'area.

Art. 29 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1. Entro il mese di settembre di ogni anno, il responsabile dei servizi cimiteriali curerà la stesura di elenchi o tabulati, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria nell'anno successivo.

2. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere almeno presso i cimiteri, all'albo pretorio con congruo anticipo.

3. Novanta giorni prima della data fissata per le operazioni di esumazione ordinaria, l'Ufficio invierà una comunicazione ai parenti dei defunti indicando le modalità ed il costo della operazioni.

Art. 30 - Esumazione straordinaria

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'autorità giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del coordinatore d'area, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.

2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nel periodo stabilito dall'art. 84 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285 e s.m.i., compreso tra ottobre ed aprile.

3. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria, occorre verificare, dall'autorizzazione al seppellimento, se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della sanità. Non comparando sul documento suddetto, questa può essere diversamente rilevata.

4. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il dirigente del servizio di igiene pubblica dell'ASL dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

5. Le esumazioni straordinarie per ordine dell'autorità giudiziaria sono eseguite alla presenza del dirigente del servizio di igiene pubblica dell'ASL (o di tecnico da lui delegato) e dell'incaricato del servizio di custodia.

Art. 31 - Estumulazioni ordinarie e straordinarie

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.

2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 20 anni.

3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:

- a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore ai 20 anni;

- su ordine dell'autorità giudiziaria.

4. Entro il mese di settembre di ogni anno il responsabile dei servizi cimiteriali cura la stesura di elenchi o tabulati recanti l'ubicazione delle concessioni temporanee, in scadenza nell'anno successivo.

5. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.

6. I resti mortali sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, ovvero a loculi o tombe già in concessione, previa domanda degli aventi diritto e, sempre che nei loculi o tombe vi sia spazio sufficiente. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non venga presentata domanda di collocazione dei resti mortali ivi contenuti in cellette ossario, ovvero in altri loculi o tombe già concesse, detti resti saranno collocati in ossario comune.

7. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente richiedano gli interessati, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco, per un periodo di anni cinque, ovvero di anni due nel caso si faccia ricorso all'impiego di sostanze biodegradanti.

8. A richiesta degli interessati, allo scadere della concessione ovvero all'atto della domanda di estumulazione, l'Amministrazione può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 2 anni dalla precedente.

9. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal coordinatore d'area con proprio provvedimento.

Art. 32 - Esumazioni ed estumulazioni - Costi

1. I costi relativi alle operazioni di esumazioni ed estumulazioni sia ordinarie che straordinarie sono a carico dei familiari, secondo le tariffe determinate dall'amministrazione comunale.

2. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.

3. Per le esumazioni e le estumulazioni straordinarie, richieste dall'autorità giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23.12.1865, n. 2701 e successive modificazioni.

Art. 33 - Raccolta delle ossa

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata, e questo sia possibile.

Art. 34 - Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'ufficio cimiteriale.

3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione

di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al responsabile dei servizi cimiteriali che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 36 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali. I realizzati delle alienazioni e gli utilizzi delle stesse dovranno essere elencati in un apposito registro a disposizione del pubblico e conservato tra gli atti dell'ufficio cimiteriale.

Art. 35 - Disponibilità dei materiali

1. I materiali o le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo entro trenta giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà

del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con i metodi previsti dalla legge. Le tombe possono essere nuovamente concesse.

2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

3. Su richiesta degli aventi diritto il coordinatore d'area può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli in ambito cimiteriale. La richiesta deve essere inoltrata almeno 30 giorni prima delle relative operazioni al Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria.

4. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, rimangono a disposizione del Comune per collocarle su nuove sepolture anch'esse in campo comune, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

5. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura devono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

6. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

CAPO V

CREMAZIONE

Art. 36 – Crematorio

1. Il Comune per consentire la cremazione si avvale dell'impianto funzionante più vicino che risulti disponibile.

Art. 37 - Modalità per il rilascio della autorizzazione della cremazione

1. La cremazione di cadavere deve essere autorizzata dall'ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuto il decesso, sulla base della volontà del defunto espressa ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. b) della legge 30 marzo 2001 n. 130.

Art. 38 - Urne cinerarie

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente.

2. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione di nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

3. A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia,colombaro. Può altresì essere autorizzata la collocazione in sepoltura privata.

4. In tutti i casi di cui al comma 3, la concessione per la tumulazione delle ceneri o di resti mortali è autorizzata indipendentemente dai requisiti di cui all'art. 47. Devono essere pagati gli importi stabiliti in tariffa.

5. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

CAPO VI

NORME DI POLIZIA VIGENTI IN AMBITO CIMITERIALE

Art. 39 - Giorni e orari di apertura del cimitero

1. Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato dal Sindaco in tutti i giorni dell'anno.

Nel caso in cui di rilevasse la necessità di una chiusura straordinaria del cimitero per ragioni di carattere giudiziario, sanitario, o comunque determinata da motivazioni di particolari interventi da

effettuare all'interno del cimitero stesso, la stessa verrà disposta con ordinanza del Sindaco, con un preavviso alla cittadinanza di almeno tre giorni, da pubblicizzare adeguatamente.

2. L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

Art. 40 - Disciplina dell'ingresso

1. Al cimitero si accede a piedi.

2. E' vietato l'ingresso:

a. a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali ad eccezione dei non vedenti accompagnati da cani guida;

b. alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;

c. a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua.

3. Per motivi di salute od età è possibile richiedere al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli.

4. L' autorizzazione di cui al comma precedente è concessa dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, semprechè i viali interni siano percorribili senza causare intralcio al pubblico e/o disturbo e/o interruzioni delle operazioni cimiteriali sulla base dei seguenti elementi:

a. presenza di una invalidità accertata da parte della Commissione Medica per l'accertamento di invalidità civili che comporti una oggettiva riduzione della capacità di deambulazione;

b. presenza di una invalidità a tempo determinato certificata da parte del medico curante che comporti una oggettiva riduzione della capacità di deambulazione, specificando a cura del richiedente l'ipotetico periodo di invalidità;

c. età anagrafica superiore ai 90 anni con una effettiva riduzione della capacità di deambulazione.

5. Il permesso dovrà specificare che:

- allorché siano in corso delle operazioni cimiteriali incompatibili con il transito del veicolo oggetto di permesso, in qualsiasi momento il personale addetto al cimitero potrà temporaneamente sospenderlo;

- l'utilizzo del veicolo comporta da parte del richiedente un innalzamento della propria soglia di attenzione e diligenza nella circolazione all'interno del cimitero, facendo sottoscrivere al richiedente una espressa dichiarazione di esonero a favore del Comune per qualsiasi richiesta di danni sia propri sia di terzi.

1. Nel cimitero di norma, si può entrare e circolare solo a piedi (sono vietate le biciclette, motocicli, veicoli non autorizzati).

4. E' consentito l'ingresso con automezzi alle imprese che devono eseguire lavori all'interno del cimitero.

Art. 41 - Riti funebri

1. All'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al responsabile dei servizi cimiteriali.

Art. 42 - Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe e nei campi comuni

1. Sulle tombe nei campi comuni possono essere posti dei cippi, come disciplinato dall'art. 25 del presente regolamento.

2. Sulle tombe e sui loculi ogni epigrafe deve possedere le caratteristiche stabilite con provvedimento della Giunta Comunale e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto della lapide e delle opere al competente ufficio di polizia mortuaria, per l'approvazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

3. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano.

4. Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.

5. Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.

Art. 43 - Fiori e piante ornamentali

1. Tanto sulle sepolture private, quanto sulle tombe dei campi comuni si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché le radici e i rami non ingombrino le tombe vicine. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il responsabile del servizio di custodia del cimitero li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.
2. Le aiuole potranno occupare soltanto la superficie della fossa; sulle tombe sono ammessi arbusti di piccola taglia.
3. Non è ammessa la piantumazione di latifoglie (es. acero rosso), ma solo di alberi o arbusti sempreverdi aventi dimensioni ridotte (es. cipresso nano, ecc.).

Art. 44 - Materiale ornamentale

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto da rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
2. Il responsabile della custodia dei servizi cimiteriali disporrà il ritiro o la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da rendere impossibile la lettura, o che, in qualunque forma, non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
3. L'adozione dei provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma, è competenza del coordinatore d'area, su proposta del responsabile della custodia del cimitero, e previa diffida diretta da quest'ultimo ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'albo cimiteriale per 15 giorni, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro. I provvedimenti sono eseguiti dal responsabile della custodia del cimitero.
4. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art. 35 in quanto applicabili.
5. Il recupero di eventuali oggetti diversi da fotografie, beni personali e oggetti di valore è consentito solo a condizione del loro riutilizzo in ambito cimiteriale.

TITOLO III

CONCESSIONI

CAPO I

TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 45 - Sepolture private

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dalle presenti norme, l'uso di aree per la costruzione di manufatti.
2. In ambito cimiteriale, possono essere individuate aree da concedersi a privati, singoli ovvero Enti ed associazioni, per la costruzione e l'uso, a loro cura e spese, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.
3. In ambito cimiteriale, è altresì possibile individuare aree da concedersi a privati, singoli ovvero Enti ed associazioni, per impiantare, a loro cura e spese, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario e purché esista una disponibilità di spazi sufficiente.
4. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune e delle aree riguardano rispettivamente:
 - a) sepolture individuali (loculi, cellette ossarie, nicchie per singole urne cinerarie, ecc.);

b) sepolture per famiglie e collettività.

5. Il rilascio della concessione è subordinata al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.

6. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10.9.1990, n. 285 e s.m.i., rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.

7. La concessione, che deve essere regolata da schema di contratto-tipo sottoscritto dal coordinatore d'area, previa assegnazione del manufatto o dell'area, da parte dell' Ufficio di Polizia Mortuaria del Comune.

8. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

9. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- la concessionaria individuata nella/e persona/e o, nel caso di enti e altri soggetti di diritto, nel legale rappresentante pro-tempore;
- la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
- la durata;
- le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione;
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

Art. 46 - Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285 e s.m.i..

2. La durata è fissata:

- a) in 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;
- b) in 25 anni per gli cellette ossarie e le nicchie cinerarie individuali;
- c) in 40 anni per i loculi o comunque per le sepolture private individuali.

3. A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo (per una sola volta) per un uguale periodo di tempo dietro il pagamento della tariffa base di concessione in vigore al momento del rinnovo.

4. Nell'atto di concessione verrà indicata la sua decorrenza, che coincide con la data di rilascio della stessa.

Art. 47 – Requisiti per il rilascio della concessione

1. Nel cimitero comunale devono essere ricevuti, ai sensi dell'articolo 50 del D.P.R. 10.09.1990 n.285 e s.m.ei.:

- a) i cadaveri di persone morte nel territorio del Comune, qualunque fosse in vita la residenza,
- b) i cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, al momento della morte la residenza,
- c) i cadaveri delle persone morte fuori dal comune che avessero perduto la residenza non per loro determinazione, ma per ricovero in case di riposo o in istituti di cura,
- d) i cadaveri delle persone non domiciliate in vita nel Comune o morte fuori di esso, ma aventi il diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nei cimiteri del Comune stesso,
- e) i cadaveri delle persone aventi il coniuge o i parenti o affini fino al 2° grado in linea retta sepolti nei cimiteri del comune, al fine di effettuare il congiungimento delle salme nello stesso cimitero,
- f) i nati morti ed i prodotti al concepimento, di cui all'articolo 7 del D.P.R. 10.09.1990 n.285 e s.m.e i.,
- g) i resti mortali.

2. Nel caso di disponibilità di posti, e con una maggiorazione del 20% della tariffa in vigore possono essere ricevuti nel cimitero comunale:

- a) i cadaveri delle persone ovunque decedute e ovunque residenti nei loculi dell'ultima fila
- b) i cadaveri delle persone che hanno avuto la residenza nel comune;

c) i cadaveri delle persone appartenenti alla comunità degli zingari tumulati nel cimitero, ove risultino essere inumate o tumulate le salme di parenti

d) i cadaveri di persone legate da rapporti di parentela o affinità di secondo grado in linea retta alle persone già sepolte nel cimitero

e) i resti e le ceneri di persone legate da rapporti di parentela o affinità di secondo grado in linea retta alle persone già sepolte nel cimitero.

3. Sono vietate le concessioni di loculi o tombe in terra a persone viventi con esclusione dei seguenti casi:

a) a favore di persona, di età superiore ai 65 anni e residente nel Comune, che dimostri di non avere parenti o affini fino al 2° grado

b) a favore di persona il cui coniuge defunto sia ricoverato nel cimitero

c) a favore dei genitori quando il figlio non coniugato sia già sepolto nel cimitero

d) a favore di persona residente nel Comune da almeno 1 anno, che abbia superato gli 80 anni e dimostri di non avere figli viventi

4. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, nei vari tipi di cui al 2°, 3° e 4° comma, lettera b) dell'art. 45, è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.

5. La concessione può altresì, essere concessa qualora:

a) sia richiesta a seguito di esumazione straordinaria da eseguirsi nel medesimo cimitero,

b) sia richiesta per la tumulazione di salma ricoverata presso la camera mortuaria, qualora il ricovero sia iniziato antecedentemente la disponibilità del loculo o manufatto.

c) sia richiesta per la traslazione della salma nel medesimo cimitero in analogo manufatto cimiteriale.

6. A seguito di stipulazione di apposita convenzione con enti locali limitrofi diretta a disciplinare i rapporti con gli stessi, è consentito ai cittadini residenti in quei territori l'utilizzo delle sepolture dei cimiteri del comune di Samarate, subordinatamente alla disponibilità dei posti, senza detrimento per le sepolture dei cittadini di Samarate e secondo le tariffe determinate dallo stesso.

Art. 48 - Modalità di concessione

1. L'assegnazione delle concessioni avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data e l'ora di presentazione della domanda di concessione.

2. La concessione in uso delle sepolture può essere effettuata a favore di soggetti che possiedano i requisiti di cui all'art. 47 del presente regolamento, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune, che procederà, a favore del recedente ad un rimborso pari al 30% della tariffa in vigore al momento della rinuncia, rapportata ad anno, e moltiplicata per gli anni di concessione sino alla data della rinuncia. Le frazioni di anno si considerano quale anno intero.

3. Nel caso di ampliamento del cimitero comunale e di indisponibilità di posti per sepoltura, è data facoltà al Comune di prevedere le sepolture da realizzare in una percentuale da determinarsi da parte della Giunta Comunale sulla base della ricognizione delle sepolture disponibili, oltre che ai soggetti indicati all'art. 47, anche a persone in vita, che possiedano i seguenti requisiti:

a. persona residente nel Comune;

b. persona non residente ma che sia ascendente o discendente in linea retta in primo e secondo grado di persone già sepolte, nonché parenti in linea collaterale di secondo e terzo grado, e affini di primo grado, al fine di consentire la riunione del nucleo familiare;

c. coniuge, convivente, parenti in linea retta di primo grado e secondo, nonché parenti in linea collaterale di secondo e terzo grado, e affini di primo grado di persona residente nel Comune di Samarate.

4. Le sopracitate condizioni devono ricorrere anche in caso di sepoltura di resti ossei da esumazione/estumulazione e/o di ceneri da cremazione e la conservazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, nati morti, dei prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del DPR 10 settembre 1990 n. 285 e s.m.i..

5. Nel caso disciplinato dal comma 3 dovrà essere dato idoneo avviso alla cittadinanza a mezzo affissione di bando all'albo pretorio, in tutte le sedi comunali e nel territorio comunale. Tra le pubblicazioni dell'avviso e la data di inizio del ricevimento delle domande deve decorrere un termine non inferiore a 45 gg..

6. L'assegnazione delle sepolture avverrà secondo le modalità di cui al successivo art. 7, mediante avviso pubblico, riconoscendo un titolo preferenziale alla residenza nel territorio comunale.

7. L'assegnazione delle concessioni avverrà per ordine progressivo dei posti disponibili, osservando come criterio di priorità la data e l'ora di presentazione della domanda di concessione.

8. Il corrispettivo di concessione dei beni in rapporto al costo definitivo dell'opera saranno determinati con delibera di Giunta Comunale, che determinerà anche le modalità di versamento dello stesso.

Art. 49 - Uso delle sepolture private

1. Salvo quanto già previsto dall'art. 47, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia, ovvero alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario (corporazione, istituto, ecc.), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione, conseguenti ad apposite istanze del richiedente.

2. Ai fini dell'applicazione dei commi 1° e 2° dell'art. 93 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285 e s.m.i., la famiglia del concessionario è da intendersi composta dal coniuge, da persona convivente risultante nello stato di famiglia, dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterale, ampliata agli affini, fino al 6° grado.

3. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione si considera implicitamente acquisito dal primo concessionario del sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.

4. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione resa ai sensi della Legge 445/2000, da presentare al coordinatore d'area, che, qualora riscontri l'esistenza dei presupposti anzidetti, darà il nulla osta.

5. Il convivente "more uxorio" con il titolare della concessione ed i loro figli naturali acquistano anch'essi il diritto alla tumulazione. La convivenza deve risultare da accertamento anagrafico.

6. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopra esposti.

7. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

8. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.

Art. 50 – Manutenzione

1. La manutenzione delle sepolture spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri

che il Comune ritenesse necessario prescrivere in quanto indispensabili od opportune per motivi di decoro, di sicurezza o di igiene.

2. La manutenzione dei cimiteri spetta all'Amministrazione Comunale o al concessionario della gestione del cimitero.

Art. 51 - Costruzione dell'opera – Termini

1. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui art. 23 comma 4 lett. b) e c), impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste dall'art. 70 ed alla esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data di emissione del documento di concessione, pena la decadenza.

2. Per motivi oggettivi indipendenti dalla volontà del concessionario, può essere concessa una proroga di 6 mesi ai termini predetti, su motivata richiesta degli interessati.

CAPO II

DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

Art. 52 - Divisione, subentri

1. Più concessionari di tomba di famiglia o di cappella privata possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa, individuando la consistenza della quota medesima, ovvero l'attribuzione dei posti.
2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'art. 1, comma 1 lettera i) del D.P.R. 445/2000; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.
3. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.
4. Tali richieste sono recepite e registrate dal responsabile del servizio concessioni.
5. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
6. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 47, sono tenuti a darne comunicazione al responsabile del servizio di polizia mortuaria entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale destinatario delle comunicazioni del Comune.
7. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal coordinatore d'area, esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 47, che assumono la qualità di concessionari.
8. In difetto di designazione di un rappresentante del concessionario per il ricevimento di comunicazioni, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di celerità delle comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.
9. Per l'aggiornamento della intestazione sono dovute le spese necessarie per la registrazione della variazione presso l'Agenzia delle Entrate, e l'assolvimento dell'imposta di bollo.
10. Trascorso il termine di tre anni, senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza. In tal caso, nell'ipotesi che la concessione originaria fosse fatta a più concessionari, e che solo uno o alcuni degli aventi causa di questi siano decaduti, si applica il 3° comma del presente articolo.
11. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 47, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a persone, enti o istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura, per il residuo periodo di durata della concessione. Il Comune deve essere reso edotto dal concessionario dell'esistenza di tali disposizioni.
12. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o, 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

Art. 53 - Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata sino a 99 anni e perpetue

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura di cui agli art. 45, 46 e 74 del presente regolamento, quando la sepoltura non è stata occupata da salma/e o quando, essendo stata occupata, la/e salma/e sia trasferita in altra sede:

a. il concessionario non intenda più utilizzarlo;

b. il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa, nel caso di aree per tombe;

c. il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.

In tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione rinuncianti, il rimborso della somma, pari alla tariffa in vigore al momento della rinuncia rapportata agli anni di concessione sino alla data della rinuncia. Il rimborso è comunque subordinato alle disponibilità finanziarie previste nel bilancio comunale.

2. Non sono soggette a rimborso le spese sostenute per la registrazione del contratto di concessione e per le imposte di bollo.

3. Le opere eseguite passano in proprietà al Comune, comprese le opere di ornamento, che restano in proprietà del concessionario solo previa espressa dichiarazione in tal senso da parte dello stesso, che provvederà, con spese a suo carico, anche a rimuoverle.

4. Nel caso in cui il cittadino, già titolare di concessione di sepoltura a tempo determinato, richieda concessioni ai sensi dell'art. 48 comma 3 lettere b) e c) , vi è l'obbligo di rinuncia alla concessione già in essere, con un rimborso da parte del Comune pari a quello disciplinato al comma 1.

5. Null'altro spetta ai concessionari per le spese già in essere.

6. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per le sepolture avente il carattere di perpetuità ai sensi dell'art. 74 del presente regolamento, e ai fini del calcolo del rimborso dovuto per la rinuncia le concessioni perpetue sono equiparate alle concessioni della durata di 99 anni.

Art. 54 - Rinuncia a concessione di aree libere o con parziale o totale costruzione ABROGATO

CAPO III

REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Art. 55 – Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'art. 63, 2° comma, del D.P.R. 10.9.1990, n. 285 e s.m.i., è facoltà dell'Amministrazione di ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal coordinatore d'area, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di durata eventualmente eccedente i 99 anni della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova, nonché per il deposito temporaneo delle salme, ove necessario.

3. Qualora si verifichino le necessità descritte al 1° comma, l'Amministrazione dovrà dare notizia dell'avvio del procedimento.

4. Spetta altresì ai concessionari un equo indennizzo per le opere espropriate, qualora la decadenza venga decretata entro i primi due terzi del periodo di durata della concessione, a tempo determinato, ovvero entro 66 anni per le concessioni perpetue. In tal caso, l'indennizzo è determinato tenuto conto:

_ del costo delle opere realizzate, riferito al momento della realizzazione;

_ del periodo trascorso dall'inizio della concessione.

5. In ogni caso l'indennizzo non può superare i 2/3 dell'importo così determinato:
– costo originario delle opere, dimostrato con documenti contabili, rivalutato secondo l'indice ISTAT fino al momento della dichiarazione di decadenza, su detto valore deve essere operata una decurtazione dell'uno per cento per ogni anno trascorso dalla decorrenza della concessione.

6. Della determinazione assunta, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario, se reperibile, o in difetto mediante pubblicazione all'albo pretorio e presso il cimitero, almeno 60 giorni prima di adottare l'atto, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art. 56 – Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
- b) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'art. 49 comma 7;
- c) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 51, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
- d) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 50;
- e) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti d) ed e) del primo comma, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, se reperibili, con termine non inferiore a 30 giorni per adempiere.

3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e presso il cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al coordinatore d'area in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del responsabile dei servizi di riferimento.

Art. 57 - Provvedimenti conseguenti la decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il coordinatore d'area disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

2. Successivamente il coordinatore d'area disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando il materiale o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Art. 58 – Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ai sensi del precedente art. 46 e dell'art. 75 comma 3 lett. c) del regolamento regionale n. 6/2004, o con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285 e s.m.i..

2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previa comunicazione agli interessati, dato anche a mezzo di bandi affissi almeno all'albo pretorio e presso il cimitero, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO IV

LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI –IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I

IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art. 59 - Accesso al cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni ordinarie e straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati, in possesso delle dovute licenze e autorizzazioni, a loro libera scelta, salvo l'indicazione di imprese da parte del Comune, che avrà provveduto alla loro scelta con procedure ad evidenza pubblica.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi della relativa autorizzazione rilasciata dagli uffici competenti.
3. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc. e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, è sufficiente ottenere il permesso del responsabile dei servizi cimiteriali.
4. E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
5. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.
6. E' vietata la lavorazione di materiali all'interno del cimitero.
7. E' fatto obbligo alle imprese di osservare tutta la normativa relativa alla sicurezza dei lavoratori ne luoghi di lavoro e nei cantieri.
8. Resta in facoltà dell'Amministrazione Comunale procedere con appalti per l'affidamento dei lavori indicati nei commi precedenti.

Art. 60 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal coordinatore dell'area territorio, su conforme parere dell'ufficio tecnico comunale, settore edilizia privata, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285, e quelle specifiche contenute nel presente regolamento.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Il numero dei loculi ipogei ed epigei è fissato in ragione di un loculo per ogni metro quadrato di area concessa; oltre tale numero normale possono autorizzarsi altri loculi subordinatamente a particolari esigenze tecniche ed al pagamento per ogni loculo in più, del canone di tariffa.
4. Se trattasi di progetti relativi ad aree per sepolture a sistema di inumazione, la capienza è determinata in base al rapporto tra superficie dell'area ed il coefficiente 3,50.
5. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
6. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
7. Le variazioni di carattere puramente ornamentale, che non comportano modificazione della sagoma delle opere, sono preventivamente autorizzate dal responsabile dei servizi cimiteriali.
8. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del 1° comma.
9. Le autorizzazioni ed i permessi di cui ai commi precedenti possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
10. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del responsabile dei servizi cimiteriali.
11. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del responsabile dei servizi cimiteriali, lapidi, ricordi e similari.

Art. 61 - Responsabilità - deposito cauzionale

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.
2. Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale fissata in tariffa a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.
3. Il Comune trattiene il 10% del deposito cauzionale a titolo di rimborso forfettario per i consumi di acqua, energia elettrica, ecc., necessari per l'esecuzione delle opere stesse.

Art. 62 - Recinzione aree - materiali di scavo

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
2. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Art. 63 - Introduzione e deposito di materiali

1. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti secondo gli orari concordati con il responsabile del cimitero. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
2. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
3. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
4. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.

Art. 64 - Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal responsabile dei servizi cimiteriali o dal soggetto gestore del Cimitero.
2. E' vietato lavorare nei giorni di sabato, domenica, festivi e nei giorni di chiusura del cimitero, previa autorizzazione.

Art. 65 - Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti

1. In occasione della commemorazione dei defunti, le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti e allo sgombero di tutte le attrezzature allestite per il cantiere.
2. A salvaguardia del decoro della struttura cimiteriale i lavori di posa, modifica, riparazione e manutenzione delle tombe, cappelle private e dei monumenti funebri non possono comunque essere eseguiti nei giorni immediatamente precedenti e successivi alla data del 2 novembre, quindi sono vietate opere diverse dalla normale pulizia dei manufatti nel periodo compreso dal 25 ottobre al 10 novembre.

Art. 66 - Vigilanza

1. Il responsabile dell'ufficio tecnico comunale vigila e controlla a che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte dell'ufficio competente dei provvedimenti previsti dalla legge.
2. L'ufficio tecnico comunale accerta altresì, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari.

Art. 67 - Obblighi e divieti per il personale addetto ai servizi cimiteriali

1. Il personale addetto ai servizi cimiteriali, anche alle dipendenze di appaltatore o concessionario, è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nel cimitero.
2. Il personale del cimitero è altresì tenuto:
 - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alle caratteristiche del luogo;

- c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza;
- d) a non segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- e) a non trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

3. Al personale suddetto è vietato:

- a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto dei privati nell'orario di lavoro;
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte, per le attività d'istituto.

4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare, o violazione degli obblighi contrattuali in caso di appalto o concessione del servizio.

CAPO II

IMPRESE POMPE FUNEBRI

Art. 68 - Funzioni – licenza

1. Le imprese di pompe funebri, munite delle prescritte autorizzazioni, a richiesta dei familiari del defunto, possono:

- _ svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
- _ fornire i feretri e gli accessori relativi;
- _ occuparsi della salma;
- _ effettuare il trasporto della salma in o da altri Comuni.

2. Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 15 del T.U. della legge di pubblica sicurezza, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari.

Art. 69 – Divieti

1. E' fatto divieto alle imprese:

- a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, in particolare all'interno dei luoghi di cura, di degenza e del cimitero;
- b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato.

TITOLO V

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 70 – Registro di seppellimento

1. Presso il Comune o il concessionario gestore del servizio cimiteriale, è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle inumazioni e delle concessioni e dei concessionari.

2. Il registro è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni di aree e manufatti in ambito cimiteriale.

Art. 71 - Annotazioni in registro

1. Sul registro viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni sepoltura e tumulazione.

2. Il registro deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a) generalità del defunto o dei defunti;
- b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
- c) la descrizione della sepoltura con l'indicazione delle collocazione delle salme;
- d) le generalità del concessionario o dei concessionari;
- e) gli estremi della concessione;
- f) la durata della concessione;
- g) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
- h) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri della sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Art. 72 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1. Il personale addetto ai servizi cimiteriali è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 e 53 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285 e s.m.i., il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.

2. In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali, a cura del responsabile del servizio di polizia mortuaria.

Art. 73 - Scadenzario delle concessioni

1. Viene istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

2. Il responsabile del servizio di polizia mortuaria è tenuto a predisporre entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco delle concessioni in scadenza nell'anno successivo, che si dovrà tenere anche presso ciascun cimitero.

CAPO II

NORME TRANSITORIE DISPOSIZIONI FINALI

Art. 74 - Concessioni pregresse

1. Le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso e ove non sia indicato, resta fissato che le concessioni emesse anteriormente al 1975 sono da ritenersi perpetue.

Art. 75 - Sepolture private a tumulazioni pregresse. Mutamento del rapporto concessorio

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21.12.1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'immemorabile", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.